



URGENTE - PROVVEDIMENTO IN DIRAMAZIONE

MOD. 111

Roma, 15 APR. 2010

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

2595

75051484/10.3.1

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

FAX

OGGETTO: schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in
materia di spettacolo e attività culturali.
[BENI CULTURALI]

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993,
si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al
Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali)

Art. 1

(Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico)

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale a decorrere dall'anno 2011;

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva.

f) riconoscimento del particolare interesse nazionale nel campo lirico-sinfonico per le fondazioni Teatro alla Scala di Milano e Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modificazioni. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati in proporzione al finanziamento alla gestione. L'erogazione del contributo statale avviene sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del rispetto dei programmi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. In sede di

emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo si provvede alla ricognizione di quelle disposizioni che sono oggetto di abrogazione espressa o implicita nonché di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

Art. 2

(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)

1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitati dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) comma 2, del citato articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e

costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4”*. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e l'insufficiente produttività del settore, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime è ridotto del cinquanta per cento.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di indire procedure concorsuali per tale scopo. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le graduatorie risultanti dalle selezioni annuali per le assunzioni di personale a tempo determinato predisposte dalle fondazioni lirico-sinfoniche in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Ogni fondazione lirico-sinfonica procede alla formazione di nuove graduatorie sulla base di criteri e direttive dei consigli di amministrazione idonei ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità della selezione e la sua rispondenza a criteri di merito. Con apposita delibera annuale il consiglio di amministrazione, su proposta del sovrintendente e previo parere del collegio dei revisori dei conti, determina, sulla base della programmazione annuale e di criteri di economicità e di vincolo di bilancio, la spesa annua destinata alla remunerazione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori aggiunti. E' abrogato l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1977, n. 426, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì nulli i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui al Gruppo IV-D della Tabella A allegata al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 27 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *"4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tesserati e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età inferiore."* A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal presente comma, pari a 1.700.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni tecniche. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di attività culturali)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 e con effetto a decorrere dal primo gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Articolo 5
(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)

1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono così sostituiti:

“2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti “Ministro”, esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: 1) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; 2) opere cinematografiche di cortometraggio; 3) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni, da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.”

2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è così sostituito: “Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni”.

3. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge, a partire dal 16 luglio 2009. La presente disposizione trova applicazione nei limiti degli stanziamenti espressamente fissati per i predetti crediti d'imposta dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi)

1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, da emanarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti."*; b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: *"Per le opere cinematografiche"* sono aggiunte le seguenti: *"e per le opere audiovisive"*. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente comma. Fino all'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri resta in vigore il sistema previgente. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - I.M.A.I.E. in liquidazione, è costituito, dagli artisti, interpreti, esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori-Nuovo I.M.A.I.E.. Il Nuovo I.M.A.I.E. è un' associazione avente personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il Nuovo I.M.A.I.E. opera sotto la vigilanza congiunta del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e le successive modifiche, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che è, in ogni caso, sentito per le materie di sua specifica competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il Presidente del collegio dei revisori dell'Istituto mentre un componente dello stesso collegio è nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali verifica, altresì, con l'approvazione dello statuto, che l'assetto organizzativo del Nuovo I.M.A.I.E. sia tale da garantire forme più efficaci di tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori. Dalla data di costituzione sono trasferiti al Nuovo I.M.A.I.E. compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge all'I.M.A.I.E. in liquidazione e, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Al Nuovo I.M.A.I.E. è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di I.M.A.I.E. in liquidazione. Al Nuovo I.M.A.I.E., dalla data di costituzione, è trasferito il residuo attivo di cui all'articolo 33 dello statuto dell'I.M.A.I.E. in liquidazione. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del Nuovo I.M.A.I.E., per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la

indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

Sono fatti salvi gli atti di accertamento, di riscossione e di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi spettanti compiuti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dai commissari liquidatori dell'I.M.A.I.E. in liquidazione dal 14 luglio 2009 fino alla data del riconoscimento giuridico del Nuovo I.M.A.I.E..

Articolo 7 (Abrogazioni)

1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800, mentre sono abrogati:

a) all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "sentito il Dipartimento dello spettacolo" e le parole "di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo";

b) la lettera e) del secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 la lettera e). Le risorse di cui alla soppressa disposizione confluiscono sul Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 per essere utilizzate, su determinazione del Ministro per i beni e le attività culturali, per le specifiche esigenze dello spettacolo dal vivo;

c) i commi sesto e settimo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

d) il comma quarto dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54 e al comma settimo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54 le parole "dell'art. 1, commi sesto e settimo";

e) il terzo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982 n. 43.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento normativo in argomento ha come obiettivo primario quello di porre in essere un primo ed immediato intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, tenendo conto, peraltro, delle più recenti istanze formulate, in tale ambito, anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

La necessità e l'urgenza di tale riforma, invocata per il settore lirico-sinfonico, dagli stessi amministratori degli enti lirici nonché dai medesimi lavoratori è resa ormai non più procrastinabile dalla difficile situazione in cui versano molte delle quattordici fondazioni liriche del nostro Paese (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro di San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro Lirico di Cagliari e, ultimo arrivato, il Teatro Petruzzelli di Bari), dovuta alle consistenti spese di mantenimento di tali enti ed in particolare alle spese per il personale (circa 5.500 unità) che assorbono circa il 70 % del finanziamento pubblico. Per rendersi conto dello stato di crisi del settore lirico-sinfonico basti considerare che ad oggi la spesa per il personale, sostenuta dagli enti lirici, assorbe un valore economico superiore al finanziamento statale (nel 2008 € 340.146.756 di costo / € 235.465.231 contributo).

Dal 2002 al 2008 risultano accumulate dal settore lirico-sinfonico perdite per complessivi € 200.310.833, a fronte di una situazione patrimoniale che vede in molti casi eroso anche il patrimonio indisponibile costituito dal diritto d'uso gratuito degli immobili. Elevatissimi gli interessi passivi (€ 9.426.124 nel 2008) a causa del continuo ricorso al credito bancario nonostante la tempestività della erogazione dei contributi dello Stato.

Il presente provvedimento reca, inoltre, disposizioni che, al pari di altri paesi europei, portano l'età pensionabile dei ballerini e dei tescorei a quarantacinque anni di età; disposizioni finalizzate ad adeguare la "*mission*" di Cinecittà Luce S.p.A. alle prescrizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e volte a

disciplinare la tenuta del pubblico registro cinematografico da parte della SIAE nonché disposizioni in tema di "*tax credit*" cinematografico e per il riordino dell'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE).

Esaminando, di seguito, analiticamente i diversi articoli che caratterizzano il presente intervento normativo si evidenzia quanto segue.

Articolo 1

Il presente articolo reca disposizioni per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

Articolo 2

Il presente articolo prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime. L'accordo sottoscritto è poi sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

Tale scelta è giustificata dalla circostanza che, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono a tutti gli effetti degli organismi di diritto pubblico, in quanto, fra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri).

Tutto ciò al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate alle fondazioni liriche ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva in questo ambito.

Articolo 3

Il presente articolo reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, si attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del predetto personale che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2011 anche se restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

In merito alle suddette disposizioni è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, per i corpi artistici, ferma restando la facoltà di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 367/1996, di costituirsi in forma organizzativa autonoma se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, viene espressamente previsto che il mancato adempimento dell'impegno di cui alla lettera c) del citato articolo 23 (ovvero il mancato riconoscimento alla fondazione di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di

cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione), in quanto riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione, costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Si provvede, poi, a novellare in parte l'art. 3-ter del decreto legge n. 7/2005, convertito in legge n. 43/2005, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3-ter del decreto legge n. 7/2005 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e debbono essere ricontrattati tra le parti.

Conseguentemente i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Tutto ciò al fine di consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativo aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che sono in larghissima parte destinate a sostenere le spese per il personale.

Al fine di ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, considerato lo stato di crisi in cui versa il settore e la non soddisfacente produttività dello stesso, si prevede che a decorrere dal trecentosessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del cinquanta per cento.

Si ritiene che il termine di un anno, dall'entrata in vigore della presente disposizione, previsto per la stipula del nuovo CCNL, prima dell'operatività della disposizione medesima, costituisca un arco temporale congruo e adeguato per assicurare alle parti la possibilità di pervenire alla definitiva sottoscrizione, in tempi brevi, del nuovo accordo collettivo.

Per assicurare il contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di indire procedure concorsuali per tale scopo. Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute nel limite massimo del *turnover* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione. Ciò consentirà alle fondazioni di ridurre i costi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", invece, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. In ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Infine, il presente articolo prevede che:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino di avere efficacia le graduatorie risultanti dalle selezioni annuali per le assunzioni di personale a tempo determinato predisposte dalle fondazioni lirico-sinfoniche in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Ogni fondazione lirico-sinfonica, deve

conseguentemente procedere alla formazione di nuove graduatorie sulla base di criteri e direttive, impartite dai consigli di amministrazione, idonei ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità della selezione e la sua rispondenza a criteri di merito. In tal senso, si prevede che con apposita delibera annuale il consiglio di amministrazione, su proposta del sovrintendente e previo parere del collegio dei revisori dei conti, determini, sulla base della programmazione annuale e di criteri di economicità e di vincolo di bilancio, la spesa annua destinata alla remunerazione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori aggiunti;

- ai sensi del decreto legislativo n. 367/1996 la gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio. In considerazione del fatto che i costi del personale incidono per circa il settanta per cento sui costi complessivi delle fondazioni liriche e visti i numerosi contenziosi avviati, per ottenere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei predetti enti da personale assunto a tempo determinato, è stata rilevata la necessità di confermare per le fondazioni liriche, con una norma avente carattere interpretativo, il contenuto delle disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1977, in base alla quale - non solo sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 ma - sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, le assunzioni effettuate in violazione del suddetto divieto sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

La presente disposizione prevede, inoltre, la possibilità che le fondazioni lirico-sinfoniche possano avvalersi, per le assunzioni di personale, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

Infatti, la prestazione lavorativa del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, in molti casi, si contraddistingue per essere caratterizzata da forte flessibilità e discontinuità, essendo legata, per frequenza e durata, all'esecuzione dello spettacolo ed assume, pertanto, in molti casi natura occasionale e talvolta saltuaria;

Infine, sempre a fini di contenimento delle spese di personale, viene previsto che si applichino ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le attività di missione all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento vigenti per dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

- il presente intervento normativo prevede che, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tesserati e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età inferiore. All'onere derivante dal presente comma, valutato in euro 1.700.000 annui si provvede, a decorrere dal 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

Attualmente, ai sensi del decreto legislativo n.182/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tesserati e ballerini già iscritti

alla data del 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni istituito presso l'Enpals, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. Ai sensi della suddetta normativa, inoltre, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti al suddetto Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni; La tematica dell'età pensionabile dei ballerini e dei tersicorei rappresenta una questione particolarmente sentita non solo in Italia ma anche all'estero. In Francia, per esempio, l'età pensionabile dei tersicorei è fissata al quarantaduesimo anno di età, in linea con quanto affermato da molti studiosi del settore concordi nello stabilire che il periodo di vita attiva per un danzatore non vada oltre i 40/45 anni.

Articolo 4

Il presente articolo attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il potere-dovere di rideterminare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, con propri decreti non aventi natura regolamentare, i criteri selettivi di assegnazione dei contributi alle attività svolte e rendicontate dello spettacolo dal vivo, nonché i criteri di liquidazione e di anticipazione dei contributi ancora da assegnare. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico.

L'obiettivo che si intende perseguire attraverso la predetta disposizione è quello di razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo, tenendo conto, a differenza di quanto accade oggi, dell'attività effettivamente consuntivata e dunque svolta dagli stessi, degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta, del buon andamento della gestione dei predetti soggetti nonché degli interventi di riduzione delle spese da essi operate.

Articolo 5

Con la disposizione prevista dal presente articolo si provvede alla necessaria ed urgente ridefinizione delle funzioni e dei compiti di del Gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce S.p.A., nato nel maggio del 2009 a seguito della fusione tra Cinecittà Holding e l'Istituto Luce.

La nuova configurazione della "*mission*" della Società in argomento è imposta dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244), che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche non possano mantenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non di interesse generale.

Tale disposizione dà corpo ad un adempimento normativo non più procrastinabile, in particolare, in riferimento alla scadenza temporale prevista in proposito al comma 29 del predetto art. 3 della legge finanziaria 2008.

Il fine che si intende raggiungere è, dunque, quello di riorientare le funzioni e i compiti su attività e servizi di preminente interesse generale, al fine di costituire una coerente applicazione, nella specifica fattispecie, della norma della legge finanziaria.

In tal senso, alla luce della riconfigurata "*mission*" del Gruppo pubblico cinematografico, il comma 14 del presente decreto, novella l'art. 12, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 28 del 2004 ("Legge cinema"), prevedendo la possibilità che l'Amministrazione per i beni e le attività culturali possa affidare la gestione del fondo per le attività cinematografiche anche alla stessa Cinecittà Luce S.p.A., in quanto organismo "in house" del Ministero per i beni e le attività culturali. La gestione dei relativi fondi avverrà sulla base della contabilità speciale.

Inoltre, il presente articolo reca una disposizione finalizzata ad escludere espressamente i crediti d'imposta relativi al settore cinematografico, introdotti dalla legge finanziaria 2008, dall'ambito di applicazione del limite di utilizzo annuo di euro 250.000 disposto dall'art. 1, comma 53, della medesima legge. Le dinamiche produttive del comparto cinema, basandosi su schemi riconducibili alla finanza di progetto, non consentono un efficiente ed efficace utilizzo di misure di sostegno ad utilizzazione differita nel tempo, atteso che i progetti di investimento cinematografico si realizzano in un arco temporale riconducibile a pochi mesi. In aggiunta, nel caso delle produzioni di film stranieri (ossia realizzati da produttori italiani su committenza estera), le caratteristiche applicative del citato art. 1, comma 53, implicherebbero la necessità di un legame contrattuale tra società di produzione straniera e produttore esecutivo italiano di durata pluriennale (fino ad un massimo di quattro anni) del tutto incompatibile con la prassi di mercato, rendendo di fatto inutilizzabile la relativa agevolazione fiscale e tradendo così la finalità della relativa previsione, che mira ad attrarre in Italia le produzioni estere. Più in generale, la specificità del settore delle attività cinematografiche ha indotto il legislatore a prevedere, nello specifico regime normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008, la concessione di crediti d'imposta utilizzabili già durante la fase di realizzazione degli investimenti quali fonti finanziarie alternative, necessarie per il sostegno delle attività stesse. Si ricorda, infatti, come proprio la concessione dei crediti d'imposta ha contribuito a compensare parzialmente i tagli effettuati al Fondo Unico per lo Spettacolo, evenienza questa che non si concilia con un utilizzo delle agevolazioni citate frazionato nel tempo. Non si può non sottolineare, quindi, il carattere necessario ed urgente della presente disposizione, senza la quale finirebbe per risultare fortemente depotenziato uno strumento, quale quello dei crediti d'imposta, concepito come strategico per dar vita, come da tutti concordemente auspicato, ad un cinema italiano finalmente in grado di camminare, sotto il profilo imprenditoriale, in modo sempre più indipendente dal sostegno diretto dello Stato. Si precisa, infine, che la decorrenza prevista nella proposta normativa è da riconnettersi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di alcuni dei crediti d'imposta in argomento (d.m. 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 162 del 15 luglio 2009), e quindi dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a partire dal quale, per la prima volta, si è reso efficace il regime di aiuti previsti per il settore e, pertanto, sono divenuti utilizzabili i crediti d'imposta. La retrodatazione degli effetti della disposizione al 16 luglio 2009 consente, quindi, di eliminare *ab origine* l'effetto distorsivo che la norma intende evitare.

Articolo 6

Il diritto d'autore europeo disciplina con regole comuni l'opera cinematografica e l'opera audiovisiva. I registri di pubblicità delle opere dell'ingegno devono assicurare sistemi atti a proteggere in modo equivalente i differenti generi di opere a condizione di equivalenza di tutela sostanziale. La pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l'esistenza e l'appartenenza dei diritti.

Costituisce anche valido mezzo per coadiuvare la repressione degli illeciti: riproduzioni abusive su supporti e violazioni operate attraverso la diffusione telematica delle opere.

Risulta pertanto essenziale sulla base delle considerazioni di cui sopra, garantire -in analogia con gli altri sistemi europei di pubblicità legale, operanti da già da moltissimi anni (un esempio è il Registres du cinéma et de l'audiovisuel francese) -la possibilità di registrare oltre alle opere cinematografiche anche le opere audiovisive. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 del presente articolo, a tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, specifica il quadro normativo all'interno del quale va ad inserirsi il Nuovo IMAIE, istituto a cui dovranno essere attribuite le funzioni e le risorse dell'IMAIE messa in liquidazione in data 14 luglio 2009.

Articolo 7

Reca l'abrogazione di talune disposizioni normative in materia di spettacolo non più attuali

SCHEMA DI DECRETO LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITA’ CULTURALP”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1

Reca disposizioni per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, al fine di informare la gestione delle fondazioni liriche ai principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità e riconoscere ad alcune di esse particolari forme di autonomia.

Non inducono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 2

Ridisciplina il procedimento di formazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, introducendo l'obbligo di certificazione da parte della Corte dei conti. Ciò al fine di monitorare e tenere sotto controllo i costi contrattuali e favorire il risanamento della situazione finanziaria, pesantemente deficitaria, delle fondazioni.

Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 3

Con le disposizioni di cui al presente articolo:

1. si attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che possono svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e facendo comunque salve, nelle more della sottoscrizione del contratto, le pertinenti disposizioni della legislazione vigente in materia di cumulo di impieghi e di contratti di collaborazione.
2. si rafforza l'impegno di cui alla lettera c) del decreto legislativo n. 367/1996, che prevede il riconoscimento alla fondazione lirica, in caso di costituzione di gruppi artistici, di taluni vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione. In tal senso, il mancato adempimento dell'impegno suddetto costituisce obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva della convenzione.
3. si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3-ter del decreto legge n. 7/2005 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbono essere ricontrattati tra le parti e ciò al fine di consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativo aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che per il 70% sono destinate a sostenere le spese per il personale.
4. al fine di ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, considerato lo stato di crisi in cui versa il settore e la non soddisfacente produttività dello

stesso, si prevede che a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del cinquanta per cento.

Trattasi anche in questo caso di misure di razionalizzazione volte a produrre economie e prive di effetti sulla finanza pubblica.

5. si prevede che al fine di assicurare il contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle medesime sia fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di indire procedure concorsuali per tale scopo. Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute nel limite massimo del turnover del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione e previa autorizzazione ministeriale.

6. si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino di avere efficacia le graduatorie risultanti dalle selezioni annuali per le assunzioni di personale a tempo determinato predisposte dalle fondazioni lirico-sinfoniche in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e che

ogni fondazione lirico-sinfonica, proceda, pertanto, alla formazione di nuove graduatorie sulla base di criteri e direttive, impartite dai consigli di amministrazione, idonei ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità della selezione e la sua rispondenza a criteri di merito.

A tale fine, si prevede inoltre che con apposita delibera annuale il consiglio di amministrazione, su proposta del sovrintendente e previo parere del collegio dei revisori dei conti, determini, sulla base della programmazione annuale e di criteri di economicità e di vincolo di bilancio, la spesa annua destinata alla remunerazione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori aggiunti. E' evidente l'effetto di rendere più stringente la disciplina di bilancio delle fondazioni, con conseguenti risparmi di spesa e senza effetti sulla finanza pubblica.

7. si provvede a porre in essere una attività interpretativa e confermativa della legge n. 426 del 1977, in base alla quale - non solo sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico ma - sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, le assunzioni effettuate in violazione del suddetto divieto sono prive di efficacia, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Peraltro, la presente disposizione prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi, per le assunzioni di personale, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Infine, sempre a fini di contenimento delle spese di personale, viene previsto che si applichino ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, in via transitoria, per le attività di missione all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento vigenti per i dipendenti pubblici.

8. si prevede che, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tesserati e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età inferiore. L'onere derivante dal presente comma è pari ad euro 1.700.000 annui a decorrere dal 2010 ed è basato sui dati elaborati dal competente istituto previdenziale ENPALS (v. allegata relazione tecnica). All'onere suddetto si provvede, a decorrere dal 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Tali disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 4

Trattasi di norma di mera natura ordinamentale volta a razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo e priva di effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 5

Con le presenti disposizioni si provvede alla necessaria ed urgente ridefinizione delle funzioni e dei compiti di del Gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce S.p.A., nato nel maggio del 2009 a seguito della fusione tra Cinecittà Holding e l'Istituto Luce in attuazione di quanto previsto da specifica norma inserita nella legge finanziaria 2008.

In particolare, il comma 2 opera le necessarie modifiche all'art. 12, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 28 del 2004 ("Legge cinema"), prevedendo la possibilità che la gestione del fondo per le attività cinematografiche possa essere affidata anche a Cinecittà Luce S.p.A..

Il comma 3, invece, reca una disposizione, finalizzata ad escludere i crediti d'imposta relativi al settore cinematografico, introdotti dalla legge Finanziaria 2008, dall'ambito di applicazione del limite di utilizzo annuo di € 250.000,00 disposto dall'art. 1, comma 53, della medesima legge. Tale disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto essa agisce nei limiti degli stanziamenti espressamente fissati per i predetti crediti d'imposta dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (66,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 66,8 milioni di euro per il 2010).

Non inducono tali disposizioni effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 6

Il diritto d'autore europeo disciplina con regole comuni l'opera cinematografica e l'opera audiovisiva. I registri di pubblicità delle opere dell'ingegno devono assicurare sistemi atti a proteggere in modo equivalente i differenti generi di opere a condizione di equivalenza di tutela sostanziale.

La pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l'esistenza e l'appartenenza dei diritti.

Costituisce anche valido mezzo per coadiuvare la repressione degli illeciti: riproduzioni abusive su supporti e violazioni operate attraverso la diffusione telematica delle opere.

Risulta pertanto essenziale sulla base delle considerazioni di cui sopra, garantire - in analogia con gli altri sistemi europei di pubblicità legale, operanti da già da moltissimi anni (un esempio è il Registres du cinéma et de l'audiovisuel esistente in Francia)- la possibilità di registrare oltre alle opere cinematografiche anche le opere audiovisive. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 specifica il quadro normativo all'interno del quale va ad inserirsi l'attività svolta dal Nuovo IMAIE, istituto a cui dovranno essere attribuite le funzioni e le risorse del soppresso IMAIE.

Non induce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 7

Reca l'abrogazione di talune disposizioni normative in materia di spettacolo.

Tali disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.